



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 100 del 20/07/2022

Oggetto: ORDINANZA DISCIPLINA SPARGIMENTO LETAME.

IL SINDACO

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con un elevato numero di capi di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo luglio - agosto - settembre di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

VISTO che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche, proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

CHE, a tal riguardo, si ritiene disciplinare tali operazioni nel periodo estivo (seconda metà di luglio e per tutto il mese di agosto) e fino alla festa padronale di San Rocco (prima domenica di settembre) per la presenza di turisti e vacanzieri;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare lo spargimento del letame, vietandolo per il periodo estivo nelle aree circostanti al centro abitato e di maggiore presenza di insediamenti stagionali, al fine di tutelare l'igiene ambientale, il tutto come segue:

- di vietare, nel periodo estivo dal 22 luglio (compreso) al giorno successivo della festività di San Rocco (5 settembre compreso), lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici su terreni agricoli situati nel territorio comunale circostanti al centro abitato ed individuati con i fogli di mappa che di seguito vengono indicati, nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie: - Fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n.78;

- di disporre, per la restante parte del territorio comunale, che dette operazioni possono essere eseguite a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, così come previsto dal D.G.R. n. 363/2013 e rispettando tutte le norme vigenti in materia;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005;

VISTO l'art. 4, lett. f) dell'allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 07.03.2013, pubblicata sul BURP n. 49 del 03.04.2013;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

1) a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, insistenti sul territorio comunale ed individuato con i seguenti fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n. 78, di non eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli e di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, dalla data del 22 luglio al 05 settembre 2022 compresi;

2) che per la restante parte del territorio, nel periodo innanzi indicato, dette operazioni possono essere eseguite solamente a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, osservando le corrette pratiche agronomiche e

tutte le disposizioni di legge in materia e in particolar modo quanto disposto ai sensi del D.G.R. n. 363/2013 e altre norme vigenti in materia;

STABILISCE

che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento), come previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale delle sanzioni approvato con Delibera G.C. n.34 del 09/08/2008, che potrà essere estinta con le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981;

DISPONE

di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio sul sito del Comune di Noci;
- la notifica: alla A.S.L. BA - Servizio di Igiene Pubblica;
- al Comandante la Stazione Carabinieri Forestali di Noci, al Comandante della Polizia Locale - Sede;
- al Responsabile del Settore "Territorio ed Attività Produttive" - Sede;
- l'invio in copia alla Regione Puglia - Assessorato OO.PP. Settore Tutela della Acque; alla Provincia di Bari - Città Metropolitana - Servizio Ambiente;
- alle Organizzazioni di Categoria presenti sul territorio;

DEMANDA

ai Vigili Sanitari, agli Agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Il Sindaco

dott. Domenico NISI